

Delibera n. 147/2019

**Approvazione della proposta di impegni presentata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. relativa al procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 80/2019 del 19 giugno 2019. Chiusura del procedimento sanzionatorio con riferimento alle prescrizioni nn.: 2.2.3.1., lettere c) ed e), 2.3.3.1. e 2.3.3.2 di cui all'Allegato A alla delibera n. 118/2018 del 29 novembre 2018.**

L'Autorità, nella sua riunione del 20 novembre 2019

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), e in particolare, il comma 3, lettera f), il quale prevede, tra l'altro, che l'Autorità, nell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2, *“ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti”*;
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *“Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”*;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, in quanto applicabile;
- VISTA** la Decisione Delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l'allegato VII della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015 del 22 luglio 2015 (di seguito, *“Regolamento sanzionatorio”*), e in particolare gli articoli 8 e 9;
- VISTA** la delibera n. 118/2018 del 29 novembre 2018, recante *“Indicazioni e prescrizioni relative al “Prospetto informativo della rete 2020”, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., al “Prospetto informativo della rete 2019”, nonché relative alla predisposizione del “Prospetto informativo della rete 2021”, con il relativo allegato A, che ne forma parte integrante e sostanziale;*

**VISTA**

la delibera n. 80/2019 del 19 giugno 2019, recante “Avvio di procedimento ai sensi dell’articolo 37, comma 14, lettera b), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante “Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”, notificata RFI in data 19 giugno 2019 (nota prot. ART 6682/2019);

**CONSIDERATO**

che, con la suddetta delibera n. 80/2019 è stato avviato un procedimento, nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito, “RFI” o “il Gestore”), per l’eventuale adozione di provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 37, comma 14, lettera b), del decreto legislativo n. 112/2015, per l’inottemperanza alle prescrizioni nn.: 2.2.3.1, lettere c) ed e), 2.3.3.1 e 2.3.3.2 di cui di cui all’Allegato A della delibera n. 118/2018;

**CONSIDERATO**

che, con nota del 19 luglio 2019 (acquisita agli atti dell’Autorità con prot. ART 8304/2019), RFI ha presentato una proposta di impegni ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento sanzionatorio, allegata al presente provvedimento (Allegato 1), al fine di rimuovere le contestazioni avanzate con la delibera n. 80/2019;

**CONSIDERATO**

che, in forza della summenzionata proposta, la Società si è dichiarata disposta ad assumere i seguenti impegni:

I. con riferimento alla prescrizione 2.2.3.1., lettere c) ed e), della delibera n. 118/2018: a rendere il testo del paragrafo 2.3.3.5 corrispondente con quanto prescritto alla lett. c) della prescrizione 2.2.3.1. della delibera n. 118/2018 (riferita ai punti 2 e 3 del paragrafo 2.3.3.5). Il Gestore si è impegnato, inoltre, ad inserire, nella calendarizzazione degli step concernenti le comunicazioni dei programmi di interruzione per lavori, un’ulteriore fase di confronto con le imprese ferroviarie, da tenersi nel periodo ricompreso tra X-12 e X-6. Tale nuova fase di consultazione, finalizzata a conciliare ulteriormente le esigenze di pianificazione della manutenzione del Gestore con quelle, commerciali ed industriali, delle Imprese Ferroviarie, prevede:

- a. la preventiva analisi di richieste di modifica delle indisponibilità di infrastruttura pubblicate a X-12 e il recepimento di quelle adeguatamente motivate nell’ambito del programma di interruzioni da pubblicarsi a X-6;
- b. la condivisione, con l’IF richiedente, della tipologia di modifiche delle tracce interessate dalle indisponibilità (deviazioni e/o limitazioni e/o spostamento di orario) del programma pubblicato a X-6 e relativo inserimento nel progetto orario definitivo.

Gli impegni di cui al presente punto saranno pubblicati a dicembre 2019 con la versione definitiva del PIR 2021

II. Con riferimento alla prescrizione 2.3.3.1. della delibera n. 118/2018: RFI si è impegnata a ricollocare il contenuto della prescrizione circa la messa a disposizione alle parti interessate delle note interne, linee guida, specificazioni o altri documenti esplicativi delle regole di gestione della

circolazione nella parte generale del paragrafo 2.4.2. L'integrazione descritta sarà effettuata con specifico aggiornamento del PIR 2019 e del PIR 2020, che saranno pubblicati immediatamente dopo l'eventuale approvazione del presente impegno.

- III. Con riferimento alla prescrizione 2.3.3.2. della delibera n. 118/2018: RFI si è impegnata a modificare il testo del PIR con uno specifico aggiornamento del PIR 2019 e del PIR 2020, che saranno pubblicati immediatamente dopo l'eventuale approvazione del presente impegno;

#### **CONSIDERATO**

che, con delibera n. 116/2019 del 31 luglio 2019, l'Autorità, relativamente alla suddetta proposta di impegni: l'ha ritenuta, ad una preliminare e complessiva valutazione, potenzialmente idonea all'efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle misure che si assumono violate, dichiarandola, per l'effetto, ammissibile, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Regolamento sanzionatorio; ne ha disposto la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale, per la presentazione di osservazioni, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Regolamento medesimo, da parte dei terzi interessati;

#### **ATTESO**

che, entro i termini previsti, sono pervenute osservazioni da parte di:

- Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. (di seguito, "Italo"), con nota del 19 settembre 2019, acquisita agli atti dell'Autorità con prot. 11076/2019, riferita all'impegno (I) di RFI. L'Impresa ferroviaria, in sintesi, ha richiesto che:
  - a) nell'ambito della consultazione, che RFI propone di attivare in relazione alle interruzioni per lavori, sia espressamente previsto che, nella "fase X-6", RFI provveda a condividere, con le Imprese ferroviarie interessate, il piano di contingenza che intende adottare per la gestione della specifica interruzione;
  - b) i costi che RFI prevede di dover sostenere, per la gestione della proposta attività di consultazione, siano a suo esclusivo carico, trattandosi di costi strettamente connessi alle attività di competenza del Gestore e frutto di valutazioni e decisioni dello stesso;
  
- Trenitalia S.p.A. (di seguito, "Trenitalia"), con nota del 20 settembre 2019, acquisita agli atti dell'Autorità con prot. 11153/2019:
  - a) con riferimento all'impegno (I) di RFI - accogliendo con favore la proposta di inserire un'ulteriore fase di confronto con le imprese ferroviarie nella calendarizzazione degli step concernenti le comunicazioni dei programmi di interruzione per lavori, da tenersi nel periodo ricompreso tra X-12 e X-6, dove per X si intende l'attivazione dell'Orario - ha rappresentato la necessità che la proposta sessione di confronto debba essere avviata entro X-9, in modo da risultare effettivamente utile ad un più ampio e tempestivo recepimento dei programmi di servizio per interruzioni nel progetto orario. Con ciò ritenendo che tale fase debba avere come obiettivo primario il recepimento dei programmi di interruzione nel primo progetto Orario (inizio luglio e non in quello definitivo di metà novembre come proposto dal Gestore), in modo da permettere alle imprese ferroviarie di disporre dei

tempi necessari per programmare in modo efficiente l'utilizzo dei propri fattori di produzione (materiale rotabile ed equipaggi) e gestire con idonee modalità e tempistiche il processo di comunicazione e vendita alla clientela della propria offerta commerciale. Quanto sopra descritto, a dire di Trenitalia, permetterebbe di trattare le variazioni di offerta di iniziativa del Gestore in modo sinergico e sincrono rispetto alle variazioni richieste dall'impresa ferroviaria, prevedendo l'utilizzo di un cronoprogramma unico, coerentemente con quanto previsto al paragrafo 4.3.2 del PIR;

b) con riferimento all'impegno (II) di RFI, ha condiviso l'iniziativa del Gestore a ricollocare nella parte generale del paragrafo 2.4.2 del PIR il contenuto della prescrizione finalizzata a rendere disponibili alle parti interessate note interne, linee guida, specificazioni o altri documenti esplicativi delle regole di gestione della circolazione, mediante specifico aggiornamento del PIR 2019 e del PIR 2020, con pubblicazione a valle dell'approvazione del suddetto impegno;

c) con riferimento all'impegno (III) di RFI, ha concordato circa la necessità di rivedere la formula di calcolo della puntualità riportata nel paragrafo 2.4.2 del PIR, ribadendo la necessità – evidenziata in altra sede - di superare il concetto di soglie di puntualità rispettivamente previste per i treni viaggiatori e per i treni merci, indicizzando la formula ad una soglia parametrica X, non prestabilita e definita di anno in anno nel PIR di riferimento, sulla base del contesto operativo e delle relative determinazioni che i soggetti competenti riterranno di adottare in materia;

#### **CONSIDERATO**

che, con nota del 24 settembre 2019 (prot. ART 11263/2019), è stata comunicata a RFI l'avvenuta pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell'Autorità, in data 23 settembre 2019, delle osservazioni pervenute nell'ambito del *market test* e la possibilità, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del Regolamento sanzionatorio, di rappresentare per iscritto, entro trenta giorni successivi alla pubblicazione, la propria posizione in merito alle osservazioni stesse e, eventualmente, di introdurre modifiche accessorie agli impegni;

#### **ATTESO CHE**

con nota del 23 ottobre 2019 (acquisita agli atti dell'Autorità con prot. 13294/2019 del 24 ottobre 2019), allegata al presente provvedimento (Allegato 2), RFI ha apportato modifiche accessorie agli impegni presentati con la nota prot. ART 8304/2019, *“volte ad affinare il contenuto di alcune misure rimediali originariamente proposte, al fine di venire incontro alle osservazioni pervenute dai soggetti interessati”*, relativamente alla contestata inottemperanza della prescrizione 2.2.3.1. di cui all'Allegato A alla delibera n. 118/2018, mantenendo fermo il contenuto degli impegni proposti per tutte le altre violazioni contestate;

#### **PRESO ATTO**

che, con le sopramenzionate modifiche accessorie di cui alla nota prot. ART 13294/2019, RFI ha integrato l'impegno di cui al punto (I), come segue:

- *“anticipare la fase di confronto con le IF relativamente alle comunicazioni dei programmi di interruzioni per lavori nel periodo ricompreso tra X-12 e X-9,*

*fornendo lo scenario consolidato, e suo relativo modello di esercizio, degli interventi infrastrutturali maggiormente rilevanti. In questo modo è possibile prevedere l'integrale recepimento del programma, come espressamente richiesto dall'impresa osservante, nel progetto orario di luglio, previa richiesta di tracce da avanzarsi entro il termine di X-8, formulata in coerenza con il programma delle interruzioni partecipato nell'intervallo temporale tra X-12 e X-9.*

*Resta ferma la pubblicazione tra X-9 e X-6 del restante programma di interruzioni, consolidate successivamente a X-9 e facenti parte dei programmi di indisponibilità pubblicati entro X-12, al fine del loro inserimento in orario, conformemente all'originaria formulazione degli impegni”.*

*- “consegnare alle Imprese ferroviarie entro X-6, relativamente alle interruzioni in parola, un'informativa di massima circa i futuri piani di contingenza (a titolo esemplificativo e non esaustivo si veda un'eventuale rivisitazione del sistema di soccorso). I suddetti piani di contingenza saranno successivamente dettagliati e condivisi a ridosso dell'attivazione delle relative interruzioni in ragione sia della definizione dell'Orario di Servizio, sia per tenere conto dei successivi cambiamenti nella programmazione dei servizi effettuata dalle imprese ferroviarie nonché delle criticità emerse in fase di gestione della circolazione”;*

**RITENUTO**

che l'eventuale mancata adesione, da parte del proponente, all'osservazione di Italo circa la necessità che il Gestore si faccia carico dei costi relativi all'implementazione della ulteriore fase consultiva (costi che il proponente riferisce di voler ricondurre “tra quelli ... operativi ... [da trattare] conformemente al vigente quadro regolatorio/contabile di riferimento”), non vale a privare di efficacia, rispetto all'obiettivo perseguito, la proposta d'impegni così come elaborata;

**RITENUTO**

pertanto, che, con riferimento alle prescrizioni 2.2.3.1., lettere c) ed e), 2.3.3.1. e 2.3.3.2 di cui all'Allegato A alla delibera n. 118/2018, gli impegni presentati da RFI con la nota prot. ART 8304/2019 del 19 luglio 2019, come integrati – ad esito del *market test* -con la nota prot. ART 13294/2019 del 24 ottobre 2019, appaiono idonei a rimuovere le contestazioni di cui alla delibera n. 80/2019, in quanto:

- l'impegno indicato al punto (l) – con cui RFI si impegna a rendere il testo del paragrafo 2.3.3.5 del PIR corrispondente con quanto previsto dalla lettera c) della prescrizione 2.2.3.1 ed a introdurre un ulteriore momento di confronto tra le imprese ferroviarie e il Gestore - risulta idoneo a superare le criticità contestate con riferimento al pieno recepimento della prescrizione 2.2.3.1., lettere c) ed e), sia per l'adeguamento al dettato della delibera n. 118/2018, che per la riduzione dei complessivi margini di operatività di RFI nella gestione delle indisponibilità di capacità, consentendo alle imprese ferroviarie richiedenti – nel contemperamento dei diversi interessi compresenti - di presentare domande di tracce all'interno di un quadro informativo maggiormente definito;

- gli impegni indicati ai punti (II) e (III) - tenuto conto delle rettifiche che RFI si impegna ad apportare al PIR, con specifici aggiornamenti straordinari - risultano rispettivamente idonei a rimuovere le violazioni contestate con la delibera n. 80/2019, in relazione all'inesatto recepimento delle prescrizioni n. 2.3.3.1 e n. 2.3.3.2;

**RITENUTO** conseguentemente di approvare, rendendo obbligatori per RFI ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Regolamento sanzionatorio, gli illustrati impegni presentati con nota prot. ART 8304/2019 del 19 luglio 2019, come integrati con nota prot. ART 13294/2019 del 24 ottobre 2019;

**RITENUTO** che, in esito all'assunzione degli impegni sopra descritti, deve ritenersi conclusa la trattazione delle contestazioni di cui al procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 80/2019;

su proposta del Segretario generale, visti gli atti del procedimento

#### **DELIBERA**

1. sono approvati e, per gli effetti, resi obbligatori, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, gli impegni presentati da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A con nota prot. ART 8304/2019 del 19 luglio 2019, come integrati con nota prot. ART 13294/2019 del 24 ottobre 2019, allegati 1 e 2 al presente provvedimento, di cui fanno parte integrante e sostanziale.
2. È chiuso, senza accertarne l'infrazione, il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 80/2019.
3. Qualora l'impresa proponente contravvenga agli impegni assunti come nella proposta di cui al punto 1, o il presente provvedimento si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti fornite dal proponente, l'Autorità riavvierà il procedimento sanzionatorio secondo le procedure ordinarie e provvederà all'avvio di ulteriore procedimento sanzionatorio conseguente alla suddetta violazione, oltre alla possibile adozione, qualora ne sussistano i presupposti, dei provvedimenti anche di natura cautelare di cui all'articolo 37, comma 3, lettera f) del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
4. La presente delibera è notificata a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a mezzo PEC ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 20 novembre 2019

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)